



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
2° Settore — Infrastrutture e Urbanistica
Servizio Demanio e Patrimonio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 605 del 30/10/2025

OGGETTO: Revoca della concessione Rep. 53 del 04.09.2020 omissis

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con convenzione Rep. 53 del 4.09.2020 è stata affidata *omissis* la convenzione contiene, tra gli altri,
 - all'art. 18 il *omissis*;
 - all'art. 11 la facoltà dell'Amministrazione di porre termine alla concessione/risolvere in caso di gravi inadempienze e per sopravvenute motivate esigenze di pubblico interesse;
- **la Guardia di Finanza** — *omissis*;
- con Comunicazione di avvio del procedimento *omissis* del 28.04.2025, questo Settore ha avviato il procedimento di revoca della concessione Rep. 53/2020, indicando i fatti e i motivi ostativi e assegnando termine per la presentazione di memorie;
- in data 10.05.2025 *omissis*;

Dato atto che prima dell'adozione del presente provvedimento si è provveduto a valutare integralmente le memorie difensive presentate, come previsto dall'art. 10-bis, comma 1, L. 241/1990 e ha svolgere istruttoria supplementare ai fini di una decisione pienamente motivata e rispettosa del contraddittorio;

Considerato che:

- dagli atti della G.d.F. *omissis*
- la *omissis*
- la gestione *omissis*;

Valutate e respinte le osservazioni dell'interessato (art. 10-bis L. 241/1990):

1. Sull'asserita necessità di un “atto impositivo definitivo” e sulla la natura del *omissis*;
2. Sull'asserita *omissis*;
3. Sul termine per le memorie ex art. 10-bis: l'avvio ha fissato un termine superiore al minimo di 10 giorni di legge nel rispetto della norma (15 gg), decorrenti dalla ricezione della comunicazione;
4. Sul legittimo affidamento *omissis*

Ritenuto

- che la permanenza *omissis* nella gestione dell'impianto contrasterebbe con i fini istituzionali perseguiti dalla concessione ;
- che, ai sensi dell'art. 21-quinquies L. 241/1990, la cessazione anticipata per fatto imputabile al concessionario non comporta indennizzo in suo favore;
- che la revoca è qualificabile quale atto di autotutela pubblicistica adottato ai sensi dell'art. 21-quinquies L. 241/1990 *omissis*;
- che la P.A. non è tenuta ad attendere l'eventuale definizione del separato procedimento tributario, essendo sufficiente, ai fini dell'autotutela pubblicistica, un quadro istruttorio grave, preciso e concordante, come quello desumibile dal *omissis*.

Visti

- gli artt. 7, 10-bis e 21-quinquies della L. 241/1990;
- gli artt. 1453, 1455 e 1456 c.c.;
- la convenzione Rep. 53/2020, in particolare gli artt. 11 e 18 ;
- la nota G.d.F. Compagnia di Sciacca prot *omissis*;
- la comunicazione di avvio prot. *omissis* del *omissis*;
- le osservazioni *omissis*;
- PQS

DETERMINA

Di revocare per le ragioni in narrativa la concessione Rep. 53 del 04.09.2020 per *omissis*

1. Di disporre la decadenza del concessionario dalla gestione con effetto immediato dalla notifica della presente.
2. Di ordinare omissis la riconsegna dell'impianto al Comune, completo di attrezzature e chiavi, entro giorni 10 dalla notifica, con verbale di riconsegna in contraddittorio con il Comune;
3. Di riservare al Comune ogni ulteriore iniziativa per la piena tutela del bene e dell'interesse pubblico, ivi compresa — ove ne ricorrano i presupposti — l'eventuale escussione della cauzione di cui all'art. 12 della convenzione e/o l'azione per il risarcimento dei danni derivanti dagli inadempimenti.
4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 21-quinquies L. 241/1990, non spetta indennizzo al concessionario, atteso il concorso colpevole del medesimo nell'incompatibilità dell'atto con il pubblico interesse.
5. Di dare atto che la revoca è adottata nell'interesse pubblico primario di assicurare una gestione conforme ai principi di trasparenza, correttezza, imparzialità e non di lucro previsti dal regolamento comunale per la gestione omissis e dalla L. 289/2002, art. 90.
6. Di trasmettere la presente determinazione a:
 - Omissis ;
 - Omissis
 - Segretario generale;
 - Guardia di Finanza — Compagnia di Sciacca (per conoscenza).

DISPONE

che il presente provvedimento venga notificato omissis e pubblicato all'Albo Pretorio on- line e nella sezione Amministrazione Trasparente.

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R., ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1034 del 1971, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto Siciliano, entro 120 giorni dalla stessa data.

Il Responsabile del Procedimento
FTO(Geom Luciano La Barbiera)

Il Dirigente del 2 Settore
FTO(Ing. Salvatore Ganduscio)